



Corte di Appello di Venezia

Segreteria Affari Generali

Venezia, - 4 NOV.2021

oggetto: Fascicoli di parte – Mancato ritiro nei termini – Art. 2961 C.C. - Procedura di scarto

Ai Signori Presidenti
dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati
del Distretto LORO SEDI

Come noto l'art. 2961 I co. C.C. stabilisce che *"I cancellieri...sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o altrimenti terminate."*

Ulteriormente, l'art. 1 della circolare del Ministero della Giustizia — Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi — Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie, in data 29.3.2021, riguardo all'applicazione del citato articolo, precisa quanto segue *"La disposizione attribuisce al dirigente dell'ufficio giudicante il potere-dovere di restituire ai difensori i fascicoli di parte dei procedimenti civili e di distruggere quelli che, dopo tre anni dalla pronuncia del provvedimento definitivo (anche non passato in giudicato), non sono stati prelevati dagli avvocati. E' evidente che l'Amministrazione non può' continuare a sostenere spese per l'archiviazione di documenti che, per legge, non spetta all'ufficio custodire. E' quindi indispensabile che tutti gli uffici giudicanti civili, che non lo abbiano mai fatto o che non lo fanno da più di tre anni, procedano il più sollecitamente possibile ad attuare l'art. 2961 c.c.";*

In considerazione di ciò, come già avvenuto in passato, questo Ufficio provvederà a proporre alla prossima riunione della Commissione di Sorveglianza sull'Archivio lo scarto dei fascicoli di parte relativi a procedimenti civili definiti da oltre tre anni.

Invito le SS.LL. a portare a conoscenza il contenuto della presente ai propri iscritti.

Distinti saluti

Il Presidente della Corte reggente
Carlo Citterio